



N. 809 Rep.

N. 633 Racc.

dott. MATTEO CEOLIN

NOTAIO

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre.

In Ponte San Nicolò, Piazza Liberazione n. 1, presso il Centro Rigoni Stern - Sala San Giorgio Boscolo alle ore 14.45, ove richiesto.

Avanti a me dott. avv. Matteo Ceolin, Notaio in Brugine, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, è personalmente comparso:

- **FINARDI UMBERTO**, nato a Cagliari il 12 novembre 1954, codice fiscale FNR MRT 54S12 B354A, che dichiara, ai sensi degli articoli 47 e 21 del D.P.R. n. 445/2000, di essere residente a residente in Fonte (TV), Via Fabia n. 27 i. 6, di essere cittadino italiano, e di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione sotto indicata.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede indi di redigere il verbale dell'assemblea della Associazione: "**ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO - AICVENETO**" con sede in Padova, Via Sacro Cuore n. 21, codice fiscale n. 92054890287, riconosciuta con Decreto Direttoriale della Regione Veneto del 27.11.2015 n. 337 che dichiara essere qui riunita per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1- Approvazione modifiche statutarie.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, nella sua citata qualità, il richiedente che constata, dichiara e dà atto di quanto segue:

- la costituita assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- la stessa è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima;

- sono presenti in proprio e per delega - agli atti dell'Associazione - n. 23 (ventitré) associati, aventi diritto di voto, come da registro presenze conservato agli atti dell'Associazione;

- del Consiglio Direttivo i Signori:

\* FINARDI UMBERTO, Presidente, è presente;

\* MAZZUCATO GIOVANNI, nato a Trento il 7.6.1951, Consigliere, è presente;

\* OTTAVIANI MARCO, nato a Roma il 4.7.1959, Consigliere, è presente;

\* ZORZI PATRIZIA, nata a Belluno il 23.7.1955, Consigliere, è presente;

\* CEPPI ELISA, nata a Monfalcone il 15.2.1982, Consigliere, è presente;

\* POLI ALESSANDRO, nato a Torino il 16.9.1956, Consigliere, è presente;

\* PRERANZONI FRANCESCA, nata a Verona il 29.9.1972, Consigliere, è assente;

\* NICOLUSSI EVELIN, nata a Bassano Del Grappa il 11.01.1975, Consigliere, è presente;

\* BEGGIO LAURA, nata a Schio il 21.11.1964, Consigliere, è presente;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

- perciò la presente Assemblea risulta validamente costituita e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nessuno dei presenti comunque opponendosi alla loro trattazione.

Il Presidente dell'Assemblea espone agli intervenuti i motivi, noti a tutti i presenti, che rendono opportuno deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e precisamente sulla necessità di apportare modifiche e integrazioni all'attuale statuto dell'Associazione dettate da esigenze di adeguamento legislativo, ed in specie sviluppo, implementazione ed incentivazione dei futuri programmi dell'Associazione.

Registrato a PADOVA 2

il 24 ottobre 2016

al n. 17217 serie 1T

Euro 245,00

A questo punto, l'Assemblea, dopo breve discussione, giudicate opportune le argomentazioni del Presidente, con votazione palesemente resa ed il voto favorevole di 22 (ventidue) associati e con 1 (un) astenuto

**DELIBERA**

- di modificare ed integrare, conseguentemente, lo statuto dell'Associazione previgente nel modo che risulta dalla lettura - a confronto - del vecchio testo con il nuovo, modificato, che, approvato dall'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera **A**, previa lettura al comparente ed all'assemblea, e comunque mia verifica della sua legittimità.

Da ultimo, l'Assemblea delega al suo Presidente tutti i poteri necessari per effettuare, senza ancora obbligo di convocazione, tutte quelle modifiche variazioni ed aggiunte al presente verbale ed allegato statuto, che fossero richieste per gli adempimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.57.

\*\*\*

**SPESE ED IMPOSTE**

Spese ed imposte del presente atto cedono come per legge.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il comparente consente il trattamento e la conservazione dei propri dati personali ex L.n.675/1996 e D.Lgs. n.196/2003.

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e da me Notaio completato e letto, unitamente a quanto allegato, al comparente, che approva e sottoscrive.

Sono le ore 15.58.

Occupi tre pagine di un foglio.

F.to Umberto Finardi

F.to MATTEO CEOLIN NOTAIO L.S.



dott. MATTEO CEOLIN

NOTAIO

**ALLEGATO "A" AL N.809 DI REPERTORIO E N. 633 DI RACCOLTA**  
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO"**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

1. È costituita, nel rispetto della legge 7 dicembre 2000 n. 383, del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO" per brevità "AICVENETO", con sede a Padova in Via Sacro Cuore n. 21.
2. L'"AICVENETO" aderisce alla Federazione Associazione Italiana Celiachia O.N.L.U.S..

**ART. 2**

**FINALITÀ E DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha fini di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto originale dell'attività prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell'Associazione che dei suoi associati.  
L'Associazione esplica la propria opera con criteri di assoluta apartiticità e aconfessionalità ispirandosi ai principi della democrazia.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Infatti gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'associazione.
3. Le finalità che si propone l'associazione, in particolare nel proprio ambito territoriale, costituito dalla Regione Veneto, sono:
  - promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione di citate dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
  - sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie; sensibilizzare le aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l'eventuale assenza di glutine o evidenziarne la presenza nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentire l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
  - promuovere e curare i rapporti con le varie società scientifiche per quanto riguarda il problema della celiachia e le patologie ad essa correlate;
  - promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
  - effettuare indagini sulla diffusione delle sopra citate patologie;
  - promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  - diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi.L'Associazione provvede con ogni mezzo legale al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, corsi di formazione, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di stu-

dio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

### **ART. 3**

#### **ASSOCIATI**

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a rispettare il presente statuto e il regolamento di AIC Veneto e a versare la quota associativa. Il rinnovo della stessa dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno di competenza; il ritardato pagamento della quota annuale oltre il 31/12 dell'anno di competenza determina automaticamente la decadenza dalla qualifica di associato senza nessun obbligo di comunicazione all'interessato; tale quota è stabilita dall'assemblea per tutto il Territorio regionale.

3. Gli associati possono essere:

- **ordinari**: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita; possono essere Soci Ordinari dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche;

- **sostenitori**: coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie (senza diritto di voto);

- **onorari**: coloro i quali abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo previa loro accettazione; essi sono esentati dal pagamento della quota associativa (senza diritto di voto);

4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

5. Il numero degli associati è illimitato.

### **ART. 4**

#### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati hanno diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;

- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

- di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

2. Gli associati sono obbligati:

- a versare nei termini di cui all'art. 3 del presente statuto il contributo associativo minimo stabilito dall'assemblea;

- ad osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- ad osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;

- a tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

### **ART. 5**

#### **RECESSO O ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ad esempio percependo compensi per la propria attività oppure ritardando il pagamento della quota annuale, può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decisione dev'essere comunicata al destinatario; avverso la stessa è ammesso ricorso ai Proviviri (a quelli regionali se nominati, ovvero, in caso di loro mancanza, a quelli nazionali), da esercitarsi mediante raccomandata inviata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione, e comunque è fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

4. È escluso di diritto, senza onere di comunicazione alcuna in capo all'associazione ed ai suoi organi, il socio che risulti non aver versato per 5 (cinque) anni consecutivi la quota associativa dovuta.

#### **ART. 6**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatta eccezione per il compenso spettante ai Revisori dei Conti ed ai Proviviri qualora la loro nomina sia richiesta dalla legge.

#### **ART. 7**

##### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente che deve notificare agli associati l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data di convocazione che verrà resa nota a mezzo di lettera, anche consegnata a mano al domicilio di ciascun socio, contenente le indicazioni del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax, "comunicazione e-mail" ovvero altri strumenti elettronici/comunicativi presso rispettivamente l'utenza, l'indirizzo di posta elettronica ovvero il terminale risultanti agli atti dell'Associazione.

I lavori sono diretti dal Presidente.

3. L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, specificando i motivi della richiesta.

4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

##### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;

- delibera sulle linee generali programmatiche dell'Associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Consiglio Direttivo.

Se ritenuto necessario:

- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9**

##### **VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti espressi, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto: in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei voti validamente espressi; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima convocazione, con decisione deliberata a maggioranza dei votanti qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
5. Hanno diritto di voto esclusivamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, dell'anno in corso al momento dello svolgimento dell'assemblea.

#### **ART. 10**

##### **VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.  
Il verbale può essere redatto anche da un Notaio appositamente individuato dal Presidente; in tale caso non è necessaria l'assistenza del Segretario.
2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
3. Gli esiti delle votazioni saranno rese note agli associati tramite pubblicazione da parte dell'Associazione nel proprio sito web.

#### **ART. 11**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri sono eletti fra gli associati.

Non possono candidarsi contemporaneamente coloro che si trovano nella condizione di avere vincoli coniugali o di parentela entro il terzo grado.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, un Segretario anche esterno al Consiglio (che parteciperà alle riunioni di diritto ma

senza diritto di voto), ed un Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto espresso dal Presidente viene considerato doppio.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, avvalendosi anche di consulenze esterne, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; nomina i membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Consigliere o i Consiglieri delegati potranno pertanto compiere - essendo investiti del relativo potere di rappresentanza - tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti, qualora ce ne fossero, i Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato al Consigliere sostituito. Qualora il Consiglio restasse in numero di parità a determinare il voto espressione di maggioranza verrà considerato doppio quello espresso dal Presidente. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti decade l'intero Consiglio Direttivo. Spetterà agli associati con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Può essere escluso il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive.

Alle riunioni del Consiglio avranno diritto di partecipare senza diritto di voto il Presidente del Comitato Scientifico ed i Revisori dei Conti.

4. Ogni Consiglio Direttivo rimane in carica fino a quando non viene eletto quello nuovo.

5. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **ART. 12**

### **PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Al Presidente è inoltre conferito il potere di accendere conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi.

3. L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive deleghe scritte.

6. Il Consigliere nominato Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote associative, degli altri contributi e di tutte le entrate dell'associazione, nonché alla gestione ed all'amministrazione dei conti di cassa e di banca e/o posta, in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente alla tenuta della contabilità ed alla stesura del bilancio.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e la verbalizzazione delle riunioni quando questa non sia affidata ad un Notaio.

In mancanza, la verbalizzazione è affidata ad altra persona nominata a maggioranza dai presenti alla riunione.

#### **ART. 13**

##### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Quando sia previsto dall'assemblea o quando sia richiesto dalla legge, la gestione dell'associazione sarà controllata da un Collegio di Revisori composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea anche tra i non associati.

Il Collegio dei Revisori i cui membri dovranno possedere i requisiti di legge, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata e la rieleggibilità, valgono le norme in tema di Consiglio Direttivo in quanto compatibili. I Revisori partecipano alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **ART. 14**

##### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Quando sia previsto dall'assemblea o quando sia richiesto dalla legge il Consiglio dei Probiviri, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati all'assemblea anche tra i non associati, ha il compito di dirimere le controversie tra i diversi Organi Associativi e tra questi stessi ed i Soci nonché qualunque controversia sorgesse dall'interpretazione del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è composto da persone anche non Socie nominate dall'Assemblea. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. Per la durata e la rieleggibilità, valgono le norme in tema di Consiglio Direttivo in quanto compatibili. Il Collegio potrà dotarsi di un proprio autonomo regolamento per la definizione dell'iter procedimentale dei propri compiti. I provvedimenti del Collegio hanno natura di lodi arbitrali irrituali.

#### **ART. 15**

##### **RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- contributi privati, donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 16**

##### **RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora ne sussistano i presupposti, il rendiconto verrà redatto con l'osservanza dei principi contabili applicabili nel caso di specie.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni fornite dal Tesoriere, ed è approvato dall'assemblea generale

ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 17**

##### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui agli articoli 7 e 9.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 19**

##### **COORDINAMENTI**

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

F.to Umberto Finardi

F.to MATTEO CEOLIN NOTAIO L.S.

**CERTIFICO IO NOTAIO MATTEO CEOLIN CHE LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO CORRISPONDENTE ORIGINALE IN ATTI MIEI. SI RILASCIA, PREVIA COLLAZIONE, IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI DI LEGGE.**

**BRUGINE, \_\_\_\_\_**

